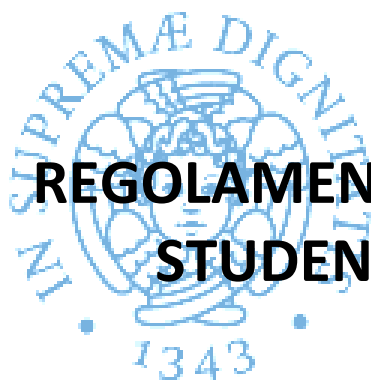




REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018¹

¹ L'anno accademico di riferimento per le **scuole di specializzazione di area sanitaria** è il **2016/2017**

Indice

Capitolo 1	Parte generale	
	1.0	Definizioni 1
	1.1	Ammontare del contributo annuale. Riduzioni ed esoneri 1
	1.2	Riduzione del contributo annuale a domanda 4
	1.3	Esclusione dalla riduzione del contributo annuale 5
	1.4	Termini e modalità della presentazione della richiesta di riduzione 6
	1.5	Controlli e sanzioni 6
	1.6	Norme generali 7
Capitolo 2	Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale	
	2.1	Riduzione del contributo annuale per merito 8
	2.2	Termini 8
	2.3	Studente a tempo parziale 10
	2.4	Decadenza 12
Capitolo 3	Studenti iscritti ai corsi post laurea	
	3.1	Scuole di specializzazione 13
	3.2	Procedure di carriera per specializzandi 14
	3.3	Master 15
	3.4	Corsi dottorato 15

Allegati

Allegato 1	DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 <i>Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</i> , articolo 8	15
Allegato 2	Decreto Ministeriale prot. n. 1455 del 9 giugno 2017 <i>"Definizione dei Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001"</i>	16
Allegato 3	Decreto Ministeriale 23 aprile 1999	17

Capitolo 1 Parte generale

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento:

- a. per studenti si intendono gli iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master;
- b. per contributo annuale, si intende:
 - per gli studenti di cui al capitolo 2, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, la tassa di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti di cui al capitolo 3 iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, l'importo del contributo annuale di cui all'art. 1 comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, la tassa di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti di cui al capitolo 3 iscritti ai corsi di master, l'importo delle tasse e dei contributi di iscrizione universitaria, con esclusione dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
- c. per riduzione, si intende l'esonero parziale o totale dal contributo annuale concesso per condizioni economiche e/o per merito. Per i corsi post-laurea la riduzione è riconosciuta esclusivamente per condizioni economiche;
- d. per DSU si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- e. per attestazione ISEE si intende l'attestazione per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- f. per dichiarazione sostitutiva unica si intende la dichiarazione sottoscritta per l'ottenimento dell'attestazione ISEE;
- g. per le scuole di specializzazione di area sanitaria, l'ammontare complessivo del contributo annuale e le modalità di riduzione dello stesso, sono stabilite nei regolamenti per la contribuzione degli studenti per l'anno accademico di riferimento a quello d'iscrizione. Nel presente regolamento sono stabilite esclusivamente le scadenze di pagamento delle rate della contribuzione e i termini di presentazione, nei casi consentiti, della richiesta di riduzione delle stesse.

1.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ANNUALE. RIDUZIONI ED ESONERI

1.1.1 Ammontare del contributo

L'ammontare massimo del contributo annuale per l'anno accademico 2017/2018 è di **€ 2.340,00**.

L'imposta di bollo necessaria per il rilascio del titolo è inclusa nella contribuzione complessiva dell'ultimo anno di iscrizione.

Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio dell'Università di Pisa, lo studente è tenuto al pagamento del contributo annuale previsto per ciascuno di essi.

Per l'iscrizione ad un corso di studio, lo studente è tenuto al pagamento, oltre che del contributo annuale, anche della tassa regionale di **€ 140,00** nei casi previsti dalla specifica normativa regionale di riferimento e, in caso di prima iscrizione, dell'imposta di bollo da **€ 16,00**.

1.1.2 Riduzioni ed esoneri

1.1.2.1 Studenti di cui al capitolo 2

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito in relazione alle condizioni economiche e ai CFU acquisiti, fino ad un massimo di **€ 2.340,00**.

Ai soli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1, il contributo onnicomprensivo annuale è ulteriormente ridotto, d'ufficio, fino ad un massimo di **€ 267,00**.

Resta inteso che la somma delle riduzioni sopra dette non può in alcun caso eccedere l'importo di € 2.340,00.

1.1.2.2 Studenti di cui al capitolo 3

Il contributo annuale è ridotto, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alle condizioni economiche, a domanda, fino ad un massimo di **€ 2.073,00**.

1.1.2.3 Studenti esonerati totalmente

Sono d'ufficio esonerati totalmente dal pagamento del contributo annuale, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dal DSU e idonei al loro ottenimento;
- b) assegnatari di borse di studio erogate dall'Università di Pisa sul proprio bilancio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001;
- c) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti a all'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo anche in collaborazione con altri enti di importo pari alla contribuzione dell'immatricolazione.

L'esonero totale dal pagamento del contributo annuale è altresì riconosciuto, a domanda, alle seguenti categorie:

- f) studenti detenuti;
- g) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2017. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni. A tali studenti, l'iscrizione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando l'interessato non comunichi all'Università la perdita del requisito;
- h) studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a) e g) sono esonerati dal contributo annuale, dalla tassa regionale e da qualsiasi onere amministrativo, ad eccezione di quella per servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

L'ammontare del contributo annuale è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito ed anche per conseguire ulteriori titoli, in:

- a. **€ 267,00** per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2017, fatta eccezione per gli iscritti ai master e ai medici specializzandi, anche stranieri;
- b. **€ 267,00** per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca e del DSU. Inoltre, per il personale dell'ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'università. Detta categoria di studenti è altresì esonerata dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione. Questa contribuzione non si applica agli iscritti ai master e ai medici specializzandi, anche stranieri;
- c. **€ 515,00** per il corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, per l'anno accademico 2017/2018. Tali studenti sono inoltre tenuti eventualmente al pagamento di un diritto di fruizione del servizio teledidattico, secondo gli importi e le rateazioni eventualmente stabilite in apposita convenzione;
- d. L'Accademia Navale di Livorno corrisponde, per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, all'Università di Pisa quanto previsto in apposita convenzione.
- e. Con riferimento alle lauree magistrali attivate congiuntamente con la Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa e la Scuola Normale Superiore, l'Ateneo riconosce a dette istituzioni un contributo di compartecipazione ai costi per i laboratori e la collaborazione didattica, commisurato alle tasse studentesche incassate, nella misura:

- del 40% per i corsi di Informatica e networking, Embedded and Computing Systems, Biotecnologie Molecolari e Bionics Engineering, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
 - del 30% per il corso di Economics, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
 - di 1/6 (un sesto) per i corsi di Materials and Nanotechnology e Neuroscience, alla Scuola Normale Superiore di Pisa;
- f. La tassa di iscrizione ai corsi singoli è di **€ 15,00** per ogni credito. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/10 crediti;
- g. Gli studenti free mover sono tenuti al pagamento di:
- € 400,00 per un semestre;
 - € 700,00 per un anno accademico
- h. Ai fini dell'iscrizione ai "Foundation Course", di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 149 del 28 aprile 2017, è previsto il pagamento di un contributo omnicomprendente commisurato al percorso seguito in termini di **CFC (Credit Foundation Course)** così come riportato in tabella:

CFC	contribuzione
60 CFC	€ 5.000,00
96 CFC	€ 7.500,00
120 CFC	€ 10.000,00

Il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017 in un'unica soluzione.

Nel caso di iscrizione a singolo modulo, il costo ammonta a € 85,00 a CFC.

Qualora il corso non venga attivato, le tasse di iscrizione sono interamente rimborsate.

Nell'ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a seguito di accordi con università o enti stranieri, si applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi stessi;

- i. L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione (per le Regioni che la richiedono), è di **€ 300,00**. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di **€ 150,00**. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di mora di **€ 100,00**.

1.1.4 Contribuzione servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi, non rimborsabili (salvo il caso di non attivazione del corso) e non conguagliabili con il contributo annuale, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- **€ 60,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione (gestiti autonomamente a livello locale) e dei corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;
- **€ 40,00** per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale e ai master;
- **€ 20,00** per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero;
- **€ 10,00** per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale per soli titoli.

La tassa di equipollenza per il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero è di **€ 200,00** più € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Tessera magnetica o badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
- Libretto universitario (anche di tirocinio) **€ 15,00**
- Diploma (comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo) **€ 56,00**

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in **€ 0,10** a pagina.

1.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE A DOMANDA

1.2.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* e in particolare dall'articolo 8 (Allegato 1), fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4.

1.2.2 Fasce di ISEE

La graduazione del contributo annuale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 255-259, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è così determinata:

Studenti di cui al capitolo 2	
a) Studenti iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici pari o inferiore alla durata normale del corso aumentata di uno e in possesso dei requisiti espressi in termini di CFU(*); b) Studenti iscritti all'Università di Pisa al primo anno	Contribuzione dovuta
Isee	
fino a 18000	0
oltre 18000 e fino a 36000	$((\text{ISEE}-18000)*4,7\%)$
oltre 36000 e fino a 54000	$\text{€ } 846 + ((\text{ISEE}-36000)*4,8\%)$
oltre a 54000 e fino a 72000	$\text{€ } 1710 + ((\text{ISEE}-54000)*3,5\%)$
Oltre 72000	€ 2340

Studenti iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso aumentata di uno e in possesso dei requisiti espressi in termini di CFU(*)	Contribuzione dovuta
Isee	
da 0 e fino a 18000	€ 200
oltre 18000 e fino a 36000	$\text{€ } 200 + ((\text{ISEE}-18000)*4,7\%)$
oltre 36000 e fino a 54000	$\text{€ } 1046 + ((\text{ISEE}-36000)*4,8\%)$
oltre a 54000 e fino a 72000	$\text{€ } 1910 + ((\text{ISEE}-54000)*2,39\%)$
Oltre 72000	€ 2340

Studenti senza alcun requisito in termini di crediti (*)	Contribuzione dovuta
ISEE da 0 a 18000	€ 267
ISEE da 18000 a 36000	$\text{€ } 267 + ((\text{ISEE}-18000)*4,7\%)$
ISEE da 36000 a 54000	$\text{€ } 1113 + ((\text{ISEE}-36000)*4,8\%)$
ISEE da 54000 a 72000	$\text{€ } 1977 + ((\text{ISEE}-54000)*2,02\%)$
Oltre 72000	€ 2340

(*) 10 CFU acquisiti entro il 10 agosto 2017, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico; 25 CFU acquisiti nel periodo 11 agosto 2016-10 agosto 2017, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo.

Studenti di cui al capitolo 3	
Fasce di ISEE	Contribuzione dovuta
ISEE da 0 a 18000	€ 267
ISEE da 18000 a 36000	$\text{€ } 267 + ((\text{ISEE}-18000)*4,7\%)$
ISEE da 36000 a 54000	$\text{€ } 1113 + ((\text{ISEE}-36000)*4,8\%)$
ISEE da 54000 a 72000	$\text{€ } 1977 + ((\text{ISEE}-54000)*2,02\%)$
Oltre 72000	€ 2340

La graduazione del contributo annuale per gli studenti in regime di tempo parziale è specificata all'art. 2.3 del presente regolamento.

1.2.3 Ulteriori riduzioni

E' applicato un beneficio aggiuntivo pari al 15% della riduzione del contributo annuale come sopra calcolato agli studenti "fuori sede", cioè residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscana.

E' altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale come sopra calcolato agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2017/2018.

La sommatoria di tutte le riduzioni sopra dette non potrà in alcun caso eccedere l'importo di € 2.340,00.

1.2.4 Riduzione del contributo annuale per studenti stranieri

L'ammontare della riduzione del contributo annuale per gli studenti stranieri non comunitari, con esclusione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria e ai master, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è data dalla seguente formula:

$$\text{€ 2.073,00} - [\text{€ 2.073,00} / \text{coefficiente di correzione relativo al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto (Allegato 3) fino ad un massimo di € 2.073,00}].$$

In deroga a quanto sopra, qualora lo studente non comunitario sia regolarmente soggiornante in Italia e sia indipendente (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del DPCM 159/2013) o, in mancanza di tali requisiti, la propria famiglia d'origine possieda redditi conseguiti in Italia, può richiedere l'applicazione della riduzione per condizione economica sulla base del proprio ISEE.

Agli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui all'Allegato 2, il contributo onnicomprensivo è ridotto d'ufficio di € 2.073,00.

Agli studenti di cui all'Allegato 2 e 3, in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1, il contributo onnicomprensivo annuale è ulteriormente ridotto, d'ufficio, fino ad un massimo di € 267,00.

Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la domiciliazione del nucleo familiare dello studente. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.2.5 Riduzione del contributo annuale per studenti con redditi/patrimoni all'estero

Gli studenti residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea diversi dall'Italia e gli studenti residenti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d'origine residente in paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero, possono, a domanda, ottenere la riduzione del contributo annuale sulla base del valore ISEE parificato, che potrà essere richiesto gratuitamente ai CAF convenzionati con l'Ateneo.

1.3 ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Sono esclusi da qualsiasi tipo di riduzione gli studenti:

- iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- iscritti ai master;
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono inoltre esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per condizione economica e per i CFU acquisiti, gli studenti che non presentano la richiesta di riduzione e non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna tipologia di studente.

Sono infine esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per merito di cui all'art. 2.1, gli studenti:

- iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;

- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d'iscrizione indipendentemente dall'anno di corso al quale si è ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca;
- che sono iscritti in regime di tempo parziale.

1.4 TERMINI E MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE

La richiesta di riduzione del contributo annuale può essere presentata, esclusivamente tramite il portale studente www.studenti.unipi.it, anche con il versamento di un'indennità di mora, entro i termini stabiliti dagli articoli 2.2 e 3.1.

L'ammontare della contribuzione è calcolata, per le richieste di riduzione presentate:

- **dal 11 settembre 2017 al 15 gennaio 2018**

sulla base dell'ultima attestazione ISEE 2017 o ISEE 2018 valida disponibile nella banca dati INPS, riferita ad una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 15 gennaio 2018.

La richiesta di riduzione, presentata in assenza di un'attestazione valida o di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 15 gennaio 2018, è annullata d'ufficio, fatta salva la facoltà dello studente di presentare successivamente una nuova richiesta di riduzione con l'addebito dell'indennità di mora eventualmente ricalcolata secondo quanto previsto agli articoli 2.2 e 3.1.

- **dal 16 gennaio 2018 al 15 maggio 2018**

sulla base di un'attestazione ISEE 2018 valida disponibile sulla banca dati INPS e con l'addebito dell'indennità di mora di cui al punto 2.2.1 e 3.1.1.

La richiesta di riduzione, presentata in assenza di un'attestazione valida o di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 15 maggio 2018, è annullata d'ufficio e il contributo annuale è interamente dovuto.

La richiesta di riduzione non può essere presentata prima di aver almeno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE.

In ogni caso, non è consentito sostituire l'attestazione ISEE, già validata dall'INPS, con quella relativa ai redditi e ai patrimoni dell'anno successivo. Eventuali modifiche alla situazione costituitasi, sono ammesse solo su istanza motivata da sottoporre alla valutazione del Dirigente.

Gli studenti possono ritirare l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione, entro il 15 maggio 2018, con la rinuncia ai benefici connessi, presentando apposita istanza.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria immatricolati negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta di riduzione coincide con la scadenza della seconda rata.

In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, lo studente che non ha inviato la richiesta entro i termini previsti, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

1.5 CONTROLLI E SANZIONI

1.5.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni autodichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

1.5.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'Ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di **€ 1.500,00**.

1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.6 NORME GENERALI

L'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, non esonera lo studente dall'onere di pagare il contributo annuale dovuto entro le scadenze indicate nel presente regolamento.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti, sulla base di apposite linee guide stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di averlo disposto nel rispetto dei termini.

La richiesta di riduzione tasse deve essere effettuata tramite il portale Alice entro le ore 14,00 del giorno di scadenza, salvo scadenze personalizzate comunicate specificatamente e per particolari situazioni dall'ateneo al singolo studente.

Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 267,00 per chi ha conseguito un voto di maturità superiore o uguale a 95/100 o 57/60.

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero sarà determinato il voto di maturità riportando il voto estero in centesimi sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 267,00 per chi ha conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) superiore o uguale a 108/110.

2.1.3 Iscritti ad anni successivi al primo

La riduzione per merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo è determinata nella misura di € 267,00 per chi si colloca al di sopra del 90° percentile della distribuzione della sommatoria del prodotto dei voti degli esami sostenuti dall'atto dell'immatricolazione al 10 agosto 2017 per i relativi crediti, calcolato per ciascun corso di studio e in relazione alla coorte di appartenenza.

Il corso di studio di riferimento per la determinazione della riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello di iscrizione alla data del 10 agosto 2017. Gli esami presi in considerazione sono tutti quelli sostenuti dall'anno di avvio della carriera universitaria di attuale iscrizione fino al 10 agosto 2017.

Nel caso di laurea magistrale non a ciclo unico, l'eventuale anno di preiscrizione non è valutato ai fini dell'individuazione dell'anno accademico di immatricolazione.

Per tutti i corsi di studio, in presenza di interruzione temporanea agli studi della carriera universitaria, l'anno accademico di immatricolazione, utilizzato per il calcolo del merito, è aumentato di una unità per ogni anno interrotto.

2.2 TERMINI

2.2.1 Richiesta di riduzione del contributo annuale per immatricolati e iscritti

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti gli studenti che sono **regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2017/2018** (sia attraverso il pagamento della prima rata, che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹ entro i termini previsti dal relativo bando) **alla data del 29 dicembre 2017**.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio.

I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale, sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	29 dicembre 2017 ore 14,00	Iscrizione entro il 29 dicembre 2017
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	15 marzo 2018 ore 14,00	Iscrizione entro il 29 dicembre 2017 e indennità di mora di € 150,00
	15 maggio 2018 ore 14,00	Iscrizione entro il 29 dicembre 2017 e indennità di mora di € 300,00

N.B. Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso le sedi o i soggetti autorizzati

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dal contributo annuale e dalla tassa regionale.

Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo il 15 maggio 2018.

L'indennità di mora deve essere pagata entro il 15 maggio 2018 o prima della chiusura della carriera, se antecedente. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 15 maggio 2018), lo studente interessato è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

2.2.2 Termini particolari di presentazione della richiesta di riduzione

Gli studenti che si trovino all'estero nell'ambito di programmi di mobilità possono iscriversi e presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 15 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1. In una nota di accompagnamento della domanda essi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15 giorni dalla data di immatricolazione:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo l'11 dicembre 2017 che consenta il riconoscimento di crediti.

Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2017/2018 e che alla data dell'11 dicembre 2017 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, la richiesta di riduzione, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 267,00	2 ottobre 2017
Seconda	€ 691,00	15 marzo 2018
Terza	€ 691,00	15 maggio 2018
Quarta	€ 691,00	16 luglio 2018
TOTALE	€ 2.340,00	

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di **€ 140,00** e, solo in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da **€ 16,00**

Le scadenze di cui sopra potranno essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 15 marzo 2018.

L'Università può disporre dilazioni rispetto a tali termini per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00), anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

Non sono applicate more per ritardati pagamenti effettuati a cura di enti pubblici convenzionati per gli studenti iscritti all'Università di Pisa;

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione e gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo relativamente all'anno di trasferimento. La mora per la ritardata immatricolazione/iscrizione è fissata dall'articolo 4.1 dell'allegato "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" alla delibera del

Senato accademico n. 127 del 15/06/2017 e la sua applicazione è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

2.2.4 Validità delle tasse

Lo studente che:

- consegue il titolo entro il **29 dicembre 2017** e non prosegue ad un corso di laurea magistrale non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2017/2018. Qualora abbia pagato la prima rata d'iscrizione, questa è interamente rimborsata. E' invece tenuto ad iscriversi lo studente che consegue il titolo entro il **29 dicembre 2017** per il primo anno di abbreviazione di carriera o per il primo anno di iscrizione in un corso di laurea magistrale non a ciclo unico;
- rinuncia agli studi è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il **31 ottobre 2017** e abbia già pagato la I rata di iscrizione all'anno accademico 2017/2018, la stessa sarà rimborsata;
- si trasferisce ad altro ateneo è tenuto:
 - ✓ entro il **29 dicembre 2017**, al versamento di € 267,00 per oneri amministrativi. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
 - ✓ dal **30 dicembre 2017**, al pagamento delle rate scadute. Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate;
- ha concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione entro il 15 marzo 2018, oltre alle rate successive alla prima di cui all'articolo 2.2.3., eventualmente ricalcolate sulla base della richiesta di riduzione presentata.

Qualora lo stesso si trasferisca ad altro ateneo o rinunci agli studi in una data antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento:

- ✓ di € 267,00 a titolo di oneri amministrativi, se si trasferisce ad altro ateneo. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
- ✓ della prima rata d'iscrizione, in caso di rinuncia dopo il 31 ottobre 2017. Prima di tale data, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione.

Nel caso di conseguimento titolo entro il 29 dicembre 2017, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione, anche se non risultato vincitore della borsa DSU.

- si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo;
- viene ammesso ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale.

Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d'ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame.

2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE

- 2.3.1** Gli studenti dell'Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per il regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione.

Lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio e l'eventuale rinnovo per gli anni accademici successivi è riconosciuto a domanda dell'interessato, sulla base della regolamentazione vigente all'atto della richiesta. Lo status di studente a tempo parziale è mantenuto in continuità anche in caso di passaggio ad altro corso di studio.

- 2.3.2** L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l'impegno ad acquisire non più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e, comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici. La data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2019, per quello dei 60 CFU è il 29 febbraio 2020.

2.3.3 Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 65% del contributo annuale dovuto, calcolato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e ai CFU acquisiti.

La domanda può essere presentata da tutti gli studenti dell'Università di Pisa, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, secondo le modalità descritte nel sito web www.unipi.it con allegata l'attestazione ISEE o la Dichiarazione Sostitutiva Unica, in assenza della quale l'istanza non sarà presa in considerazione.

Tra tutti coloro che hanno presentato domanda verrà formulata una graduatoria sulla base dell'ordine crescente dell'ISEE dichiarato, dando priorità a coloro che, per comprovati e documentati motivi, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Attività lavorativa: riferita ad un contratto in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- Servizio civile volontario;
- Cura e assistenza dei familiari: impegno non occasionale nella cura di familiari non autosufficienti (con certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL);
- Problemi personali di salute o di invalidità: le malattie o l'invalidità che impediscono la regolare progressione degli studi devono essere certificate da strutture sanitarie pubbliche;
- Gravidanza o maternità/paternità relativa a figli fino all'età di 8 anni;
- Attività sportive di alto livello: sono da considerarsi atleti di alto livello gli studenti che rientrano in una delle tipologie previste dal protocollo sottoscritto dal MIUR, CONI, CRUI, CIP, CUS e ANDISU;
- Iscritti a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciuti dal MIUR.

Eventuali altre motivazioni non previste nel suddetto elenco saranno valutate da apposita commissione nominata con decreto rettorale.

Qualora alla data del 2 ottobre 2017, la Dichiarazione Sostitutiva Unica o l'attestazione ISEE non si riferiscano alla prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, lo studente viene collocato in coda alla graduatoria.

In caso di ex-aequo, si applica il criterio della minore età.

L'Università di Pisa procederà ai controlli di veridicità delle autocertificazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, l'interessato decadrà dallo status di studente a tempo parziale, con l'obbligo del pagamento dell'intera contribuzione e della penale prevista al successivo comma 2.3.5 e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

2.3.4 Il numero di studenti ai quali viene riconosciuto il beneficio è determinato sulla base del minor introito collegato alla riduzione della contribuzione riconosciuta ai richiedenti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili previste in bilancio dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti:

- da un numero di anni superiore alla durata normale del corso;
- ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- a master o dottorati;
- soggetti a sanzioni disciplinari.

Rappresentano situazioni di incompatibilità con lo status di studente a tempo parziale:

- risultare vincitori della borsa di studio DSU o idonei all'ottenimento della stessa;
- titolarità di una collaborazione part time con l'ateneo e/o di assegni finalizzati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003);
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus).

2.3.5 Lo studente a tempo parziale passa automaticamente al tempo pieno ed è tenuto a corrispondere la differenza della contribuzione e € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa, al verificarsi dei seguenti casi:

- mancato rispetto dei limiti massimi di crediti da acquisire;
- rinuncia agli studi dopo la scadenza dell'ultima rata o decadenza al termine del primo anno del biennio;
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);

- conseguimento del titolo entro il primo anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo, si applica quanto segue:

a) Studenti iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici pari o inferiore al doppio della durata normale del corso aumentata di due e in possesso dei requisiti espressi in termini di CFU(*); b) Studenti iscritti all'Università di Pisa al primo anno	Contribuzione dovuta
Isee	
fino a 18000	0
oltre 18000 e fino a 36000	€ 0+((ISEE-18000)*4,7%)
oltre 36000 e fino a 54000	€ 846+((ISEE-36000)*4,8%)
oltre a 54000 e fino a 72000	€ 1710+((ISEE-54000)*3,5%)
Oltre 72000	€ 2340

Studenti iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore al doppio della durata normale del corso aumentata di due e in possesso dei requisiti espressi in termini di CFU(*)	Contribuzione dovuta
Isee	
da 0 e fino a 18000	€ 200
oltre 18000 e fino a 36000	€ 200+((ISEE-18000)* 4,7%)
oltre 36000 e fino a 54000	€ 1046+((ISEE-36000)*4,8%)
oltre a 54000 e fino a 72000	€ 1910+((ISEE-54000)*2,39%)
Oltre 72000	€ 2340

Studenti senza alcun requisito in termini di crediti (*)	Contribuzione dovuta
ISEE da 0 a 18000	€ 267
ISEE da 18000 a 36000	€ 267+((ISEE-18000)*4,7%)
ISEE da 36000 a 54000	€ 1113+((ISEE-36000)*4,8%)
ISEE da 54000 a 72000	€ 1977+((ISEE-54000)*2,02%)
Oltre 72000	€ 2340

(*) 6 CFU acquisiti entro il 10 agosto 2017, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico; 12 CFU acquisiti nel periodo 11 agosto 2016-10 agosto 2017, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo.

2.4 DECADENZA

Ai fini della decadenza si applica quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi post laurea

3.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

3.1.1 Riduzione del contributo annuale

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'anno accademico (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU) alla data del **29 dicembre 2017**. Per gli immatricolati si applicano i termini e le modalità previste dai bandi di concorso.

La richiesta di riduzione deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio.

La richiesta di riduzione non può essere presentata prima di aver almeno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE.

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo i termini ultimi indicati nelle tabelle sottostanti.

I termini per richiedere la riduzione della contributo annuale sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	29 dicembre 2017 ore 14,00	Iscrizione entro il 29 dicembre 2017
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	15 maggio 2018 (*) ore 14,00	Iscrizione entro il 29 dicembre 2017 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15 maggio 2018

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione.

(*) Per gli immatricolati nell'anno accademico 2016/2017 ai corsi di Fisica medica e Farmacia ospedaliera, la scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione con indennità di mora per l'anno accademico 2017/2018 è il 15 marzo 2018. La validità della richiesta è comunque subordinata al rinnovo iscrizione entro il 29 dicembre 2017

Per gli specializzandi non medici iscritti ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria è stabilito specifico termine di scadenza per la richiesta di riduzione della contributo annuale:

<i>Tipo</i>	<i>Termine a.a. 2016/2017</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Immatricolati nell'anno accademico 2012/2013	2 ottobre 2017 ore 14,00	Iscrizione entro il 2 ottobre 2017 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15 dicembre 2017
Immatricolati nell'anno accademico 2015/2016	1 ottobre 2018 ore 14,00	Iscrizione entro il 1 ottobre 2018 e indennità di mora di € 300,00 entro il 17 dicembre 2018
Immatricolati nell'anno accademico 2016/2017	Da bando	

3.1.2 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 267,00	2 ottobre 2017
Seconda	€ 691,00	15 marzo 2018
Terza	€ 691,00	15 maggio 2018
Quarta	€ 691,00	16 luglio 2018
TOTALE	€ 2.340,00	

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di **€ 140,00** (da quest'ultima sono esentati gli iscritti medici alle

scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005) e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00.

Per gli iscritti ad una scuola di specializzazione di area sanitaria è stabilito specifico termine di scadenza delle rate a seconda dell'anno di immatricolazione:

Anno di immatricolazione	Scadenze anno accademico 2016/2017			
	I^rata	II^ rata	III^ rata	IV^ rata
2011/2012 medici	30 giugno 2017	2 ottobre 2017	15 dicembre 2017	30 aprile 2018
2012/2013 medici e non medici	2 ottobre 2017	15 dicembre 2017	30 aprile 2018	2 luglio 2018
2013/2014 medici	15 dicembre 2017	30 aprile 2018	2 luglio 2018	1 ottobre 2018
2014/2015 medici	31 ottobre 2017	15 marzo 2018	15 maggio 2018	16 luglio 2018
2015/2016 non medici	1 ottobre 2018	17 dicembre 2018	30 aprile 2019	1 luglio 2019
2015/2016 medici	31 ottobre 2017	15 marzo 2018	15 maggio 2018	16 luglio 2018
2016/2017 medici e non medici	Vedi le istruzioni per l'immatricolazione pubblicate dopo i concorsi			
2017/2018 non medici	Vedi le istruzioni per l'immatricolazione pubblicate dopo i concorsi			

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

Qualora la rinuncia sia formalizzata entro il 2 gennaio 2018, gli studenti sono tenuti al pagamento dei soli oneri amministrativi di € 267,00.

Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall'Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

Ad esclusione degli studenti che richiedano la rinuncia agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo, anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

La mora per la ritardata iscrizione è fissata dall'articolo 1.2 dell'allegato *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione, master e per la formazione insegnanti"* alla delibera del Senato accademico n. 127 del 15 giugno 2017 ed è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di sospensione della carriera, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI

3.2.1 Sospensione

Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione, master e per la formazione insegnanti"* alla delibera del Senato accademico n. 127 del 15 giugno 2017, sono:

- esonerati dal pagamento dell'intero contributo annuale dovuto, nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, solitamente al termine del corso, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto;
- tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di sospensione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale della sospensione stessa.

3.2.2 Rinuncia o decadenza dagli studi

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute ed è comunque esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2017/2018 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 2 gennaio 2018 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione), è tenuto al pagamento di € 267,00 , a titolo di oneri amministrativi.

3.2.3 Esame finale scuole di specializzazione

- Gli iscritti alle scuole di specializzazione che sostengono l'esame finale anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale della contribuzione effettivamente dovuta per l'anno accademico nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame stesso.
- Lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line, accedendo all'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.
- La domanda potrà essere presentata in ritardo presso l'Unità Scuole di Specializzazione, con modulo cartaceo, dopo la scadenza della procedura telematica ed entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00. La scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.

3.3 MASTER

3.3.1 Master

La contribuzione per l'iscrizione al master degli allievi ordinari viene definita dalla struttura che attiva il corso entro l'importo massimo di € 8.000,00. Non è possibile differenziare la contribuzione dovuta per il conseguimento del medesimo master.

Le relative norme generali sono indicate nel Regolamento sui master universitari.

3.4 CORSI DI DOTTORATO

3.4.1 Corsi di dottorato

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, in ogni caso, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale. L'iscrizione al corso si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale di € 140,00.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Decreto Ministeriale prot. 1455 del 9 giugno 2017
*Definizione dei Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001*

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe



ALLEGATO 3

Decreto Ministeriale 23 aprile 1999

Albania	7,07	Israele	1,21
Algeria	3,59	Kazakistan	6,64
Antigua/Barbuda	2,21	Kuwait	0,85
Arabia Saudita	2,37	Latvia	6,16
Argentina	2,37	Libano	4,05
Armenia	9,14	Libia	3,2
Australia	1,03	Macedonia	4,97
Azerbaijan	13,79	Malaysia	2,11
Bahamas	1,28	Maldiva (isole)	5,7
Bahrein	1,22	Marocco	5,8
Barbados	1,78	Messico	2,98
Belarus	4,59	Moldavia	13,04
Belize	3,59	Mongolia	5,15
Bolivia	7,71	Namibia	4,98
Botswana	3,6	Nicaragua	10,98
Brasile	3,4	Nigeria	26,37
Brunei	0,65	Nuova Zelanda	1,17
Camerun	8,57	Oman	2,15
Canada	0,92	Pakistan	9,13
Capo Verde	7,72	Panama	3,22
Cile	2,03	Papua Nuova Guinea	8,07
Cina (Repubblica Popolare Cinese)	6,87	Paraguay	5,63
Colombia	3,18	Perù	5,12
Congo	7,9	Qatar	1,02
Corea del Sud – Rep. di Corea	1,74	Rep. Dominicana	5,14
Costa d'Avorio	11,65	Russia (Federazione)	4,45
Costa Rica	3,38	Saint Kitts e Nevis	1,99
Cuba	6,51	Saint Vincent	3,38
Dominica	3,14	Santa Lucia	3,09
Ecuador	4,38	Seychelles	2,62
Egitto	5,27	Singapore	0,89
El Salvador	7,73	Siria	3,75
Emirati Arabi Uniti	1,12	Sri Lanka	5,92
Fiji (isole)	3,28	Sud Africana Repubblica	4,65
Filippine	7,3	Suriname	4,15
Gabon	5,36	Svizzera	0,81
Georgia	14,52	Swaziland	6,83
Ghana	9,93	Tailandia	2,61
Giamaica	5,31	Taiwan	0,88
Giappone	0,92	Trinidad e Tobago	2,14
Giordania/Palestina	4,82	Tunisia	3,83
Grenada	3,72	Turchia	3,66
Guatemala	5,48	Turkmenistan	8,6
Guyana	6,29	Ucraina	8,54
Honduras	10,2	Uruguay	2,94
Hong Kong, Cina	0,88	USA	0,75
India	14,19	Uzbekistan	8,49
Indonesia	5,08	Venezuela	2,49
Iran	3,68	Vietnam	16,32
Iraq	6,36	Yugoslavia ¹	3,98
Islanda	0,96	Zaire	47,03
Isole Mauritius	1,52		

¹ Da intendersi per le tre nazioni Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina